

sembra fosse vagheggiata dall'onorevole Mazziotti, quando egli si è opposto alla mozione molto giusta dell'onorevole Di San Donato.

L'onorevole Di San Donato che cosa ha detto? Avendo deferito gli atti al potere giudiziario, sospendete. La sospensiva è logica? È avvenuto mai questo? Sì! La giurisprudenza della Camera vi è intorno a questa questione.

Può darsi benissimo, che la Camera sospenda le sue decisioni, aspettando quella del potere giudiziario; può anche darsi benissimo che la Camera, col criterio parlamentare che è ben diverso dal criterio giuridico, annulli l'elezione, e mandi gli atti al potere giudiziario. Io comprendo la diversità di questi criteri; ma quella dell'onorevole Di San Donato non è teoria da doversi respingere così a prima giunta.

Essa dovrebbe essere ammessa, oggi che la Camera si trova davanti a fatti d'ordine diverso, e non bene accertati; davanti a fatti contraddetti dagli uni e ammessi dagli altri. In queste circostanze la Camera dovrebbe sospendere le sue decisioni, fino a che il potere giudiziario abbia manifestato il suo avviso.

Conchiudo che queste mie osservazioni, non sono per nulla dirette a menomare il rispetto e l'ossequio che io ho per l'onorevole Giunta delle elezioni, ma tendono solamente a far sì, che la Camera non resti sotto l'impressione d'apprezzamenti che io veggo in questa relazione, espressi certamente con lo scopo lodevole di illuminare la Camera. Inoltre desidero evitare che qualche impressione poco gradevole si produca fuori di qui, specialmente verso un istituto benemerito, quale è il Banco di Napoli. Detto questo, non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Antonibon, relatore. Se l'onorevole nostro collega Mazziotti non avesse preso le difese della Giunta, questa avrebbe taciuto, e avrebbe rimesso al criterio della Camera di approvare o no le conclusioni alle quali è venuta, dopo accurato e coscienzioso esame.

Ma, non potendo essa accettare tutti gli apprezzamenti dell'onorevole Mazziotti, così io sento il dovere di prendere a parlare in suo nome.

L'onorevole Mazziotti ha parlato di una biografia dell'onorevole Giampietro, la quale si trova negli atti.

Mi piace dichiarare che la Giunta non ha ricercato minimamente il carattere della persona del candidato; ha guardato serenamente e tranquillamente i fatti della elezione, e di questi ha giudi-

cato. Perchè, chi può dire all'onorevole Mazziotti che quella biografia fosse opera dell'onorevole Giampietro? Può essere stata un capriccio di un elettore suo favorevole, e molto più ritengo che possa essere stata un'arma di uno a lui contrario.

Perciò, la Giunta di quella carta non ha fatto nè fa alcun conto.

D'altronde l'onorevole Giampietro aveva diritto di presentarsi a quel collegio, perchè già nell'elezione precedente aveva avuto un numero di voti quasi uguale a quelli ottenuti dal candidato che gli contrastò la riuscita. Questo per dire schiettamente alla Camera tutta la verità. L'onorevole Di San Donato da quell'abile soldato parlamentare...

Di San Donato. Bagattella!... abile soldato!

Antonibon, relatore. ...Capitano!

Di San Donato, No, no.

Presidente. La prego di continuare, onorevole relatore.

Antonibon, relatore. L'onorevole Di San Donato, diceva, ha tentato di fare una breccia dove la parte era più debole, ed ha portato davanti alla Camera alcuni fatti che non servirono all'apprezzamento nostro decisivo per proporre l'annullamento, ma che però formavano un nesso notevole alle circostanze in cui era avvenuta la elezione ed a tutti quei fatti che risultavano, come si vede alla fine della nostra relazione, provati. L'onorevole Di San Donato taceva il più per combattere il meno.

Noi non ripeteremo questi fatti davanti alla Camera, perchè stanno nella relazione e sarebbe lungo e noioso che noi venissimo a provare tutte quelle tentate corruzioni con danaro, ch'emergono provate da più e più testimoni e che sono indicate nella nostra relazione.

Del resto, quanto alla proposta dell'onorevole duca Di San Donato, a cui si è unito l'egregio mio amico, l'onorevole Lazzaro, di rimettere cioè gli atti al potere giudiziario e poi deliberare sull'elezione, la Giunta non nega che ciò si sia fatto altra volta dalla Camera. Ma in questo caso la Giunta ha fatto questa considerazione: il potere giudiziario deve giudicare del reato (se esso cioè risulti dagli atti che noi le rimettiamo); se trova che non risulti, esso ha in quel momento compiuto il suo ufficio.

Invece la Giunta delle elezioni ha il dovere di giudicare della forma e della sostanza dell'elezione anche se non sussiste reato; perchè, per esempio, una tentata corruzione, in quanto venga fatta da persona ignota, non dà sicuramente motivo a procedimento, e quindi il potere giudiziario ci restituirebbe le carte dicendo: Signori, io non ho tro-